VERIFICA AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER I TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA ISCRITTI IN E.N.TE.C.A. (ex punto 2 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e s.m.i.)

La Legge n. 18 del 23.02.2024 ha modificato il punto 2 dell'Allegato 1 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 n. 42 stabilendo che "*ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare,* ***nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni****. ……..*".

Ciò premesso, si invitano tutti i Tecnici interessati iscritti nel richiamato elenco ***a verificare la propria regolarità nei confronti del suddetto obbligo formativo, anche attraverso il Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale, aggiornato semestralmente e consultabile al seguente link***:

https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/registro-ore-di-aggiornamento-professionale#mains

Inoltre, il punto 4 del richiamato Allegato 1, prevede che "*in caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale,* ***la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco****".*

Si tiene a precisare che, come ribadito dal Ministero competente, il suddetto termine di sei mesi non è utilizzabile per un eventuale "recupero" delle ore di aggiornamento professionale mancanti e che, qualora il Tecnico non abbia adempiuto all'obbligo di aggiornamento conformemente alle disposizioni di legge vigenti, nelle more della sospensione e successiva eventuale cancellazione da parte della struttura regionale competente, **è tenuto a non esercitare la professione di tecnico competente in acustica**.

Con l'occasione, si rammenta che:

- la comunicazione riguardante la frequenza di un corso di aggiornamento per TCA riconosciuto da altra Regione deve avvenire attraverso l'invio di apposito "*modello di dichiarazione aggiornamento professionale TCA",* reperibile sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo di seguito riportato, allegando allo stesso la documentazione richiesta:
 https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/modelli-istanze#mains
 o, in alternativa, aprendo apposito ticket sulla piattaforma ENTECA, allegando il relativo attestato di superamento con profitto della prova finale prevista per il corso frequentato;
- nel caso in cui il Tecnico residente in Puglia avesse cessato o fosse intenzionato a cessare l'attività di cui trattasi, può inviare istanza in tal senso allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it attraverso il modulo reperibile al precedente URL, richiedendo così la cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

SERVIZIO AIA-RIR

Bari, Novembre 2026